

## Innovazione strategica STEP- Regione Toscana

Aggiornamento del 20/03/2025

<b>FINALITÀ</b>	Sostenere la competitività del sistema produttivo regionale e rafforzare l'autonomia strategica in tre settori chiave: tecnologie digitali e deep tech, tecnologie pulite ed efficienti, biotecnologie.
<b>DESTINATARI</b>	I destinatari sono le Micro, Piccole e Medie imprese e professionisti (MPMI).
<b>AREA GEOGRAFICA</b>	Regione <b>Toscana</b>
<b>OBIETTIVI E INVESTIMENTI AMMISSIBILI</b>	<p>Progetti di <b>importo minimo Euro 300.000,00 e massimo Euro 3.000.000,00.</b></p> <p>Il progetto richiede due linee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>progetti di innovazione nell'ambito di tecnologie STEP</b></li> <li>b) <b>investimenti nell'ambito di tecnologie STEP</b></li> </ul> <p><b>Spese ammissibili:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Costi per Investimenti in innovazione</b> (almeno <b>60%</b> del totale progetto):</li> </ul> <p>a1: Acquisizione di servizi da Catalogo per almeno il 25% % del costo per investimenti in innovazione e non superiore ai limiti di ciascun servizio;</p> <p>a.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ a.2.1 costi per ricerca contrattuale, competenze e brevetti;</li> <li>▪ a.2.2 strumentazioni, attrezzature, immobili (quota ammortamento);</li> <li>▪ a.2.3 costi personale qualificato = 20% a tasso forfettario dei costi ai punti a.2.1 e a.2.2 oppure 30% dei costi per investimenti in innovazione a tariffa oraria</li> <li>▪ a.2.4 spese generali = 7% dei costi ai punti a.2.1 e a.2.2.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Investimenti produttivi</b> (almeno <b>20%</b> del totale progetto):</li> </ul> <p>b.1 acquisto di impianti, macchinari e attrezzature Industria 4.0 e Industria 5.0 coerenti con la matrice di correlazione STEP;</p> <p>b.2 ristrutturazione immobili entro 30% dei costi per b.1 e b.2;</p> <p>b.3 spese generali = 7% della somma dei costi ai punti b.1 e b.2.</p> <p><u>Il progetto ha una durata massima di 12 mesi</u>  <u>La domanda deve essere asseverata da un Innovation Manager</u></p>

<p><b>CONTRIBUTO</b></p>	<p><b>Investimenti in innovazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ a.1 fondo perduto al 50%</li> </ul> <p>- Se l'importo totale degli aiuti per tali servizi non supera 220.000 € per 3 anni, incremento all' 80% per medie imprese, 90% per piccole e 100% per micro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ a.2 fondo perduto al 50%;</li> </ul> <p><b>Investimenti produttivi:</b> fondo perduto al 50% (de minimis) L'intensità d'aiuto complessiva non dovrà superare l' 80% del costo totale ammesso.</p>
<p><b>EROGAZIONE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>anticipo (opzionale)</b> con fideiussione: massimo 40%</li> <li>- <b>primo SAL:</b> rendicontazione asseverata entro 6 mesi, fra 20% e 60% dei costi</li> <li>- <b>saldo</b> dopo rendicontazione finale asseverata (un mese dopo fine progetto)</li> </ul>
<p><b>VALUTAZIONE</b></p>	<p>Bando a valutazione secondo criteri qualitativi</p>
<p><b>STANZIAMENTO</b></p>	<p>La <b>dotazione</b> del fondo per la concessione delle sovvenzioni è pari a <b>euro 9.900.000,00</b></p>
<p><b>APERTURA</b></p>	<p><b>30-03-2026</b></p>

Legenda: "Escluso" indica che il settore o il sottosettore sono esclusi.		
<b>NACE rev 2 code</b>	<b>Descrizione attività</b>	<b>escluso</b>
<b>B</b>	<b>MINING AND QUARRYING</b>	
051000	Mining of hard coal	<b>escluso</b>
052000	Mining of lignite	<b>escluso</b>
061000	Extraction of crude petroleum	<b>escluso</b>
062000	Extraction of natural gas	<b>escluso</b>
062010	Natural gas liquefaction	<b>escluso</b>
062030	Regasification of natural gas	<b>escluso</b>
063000	Compound derivatives from waste recycling (for energy use)	<b>escluso</b>
071000	Mining of iron ores	<b>escluso</b>
072100	Mining of uranium and thorium ores	<b>escluso</b>
072900	Mining of other non-ferrous metal ores	<b>escluso</b>
089100	Mining of chemical and fertiliser minerals	<b>escluso</b>
089200	Extraction of peat	<b>escluso</b>
089300	Extraction of salt	<b>escluso</b>
089900	Other mining and quarrying n.e.c.	<b>escluso</b>
091000	Support activities for petroleum and natural gas extraction	<b>escluso</b>
099000	Support activities for other mining and quarrying	<b>escluso</b>
<b>C</b>	<b>MANUFACTURING</b>	
120000	Manufacture of tobacco products	<b>escluso</b>
191000	Manufacture of coke oven products	<b>escluso</b>
192000	Manufacture of refined petroleum products	<b>escluso</b>
201300	Manufacture of other inorganic basic chemicals	<b>escluso</b>
201400	Manufacture of other organic basic chemicals	<b>escluso</b>
201500	Manufacture of fertilisers and nitrogen compounds	<b>escluso</b>
201600	Manufacture of plastics in primary forms	<b>escluso</b>
205100	Manufacture of explosives	<b>escluso</b>
235100	Manufacture of cement	<b>escluso</b>
236500	Manufacture of fibre cement	<b>escluso</b>
241000	Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys	<b>escluso</b>
242000	Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel	<b>escluso</b>
243000	Manufacture of other products of first processing of steel	<b>escluso</b>
243100	Cold drawing of bars	<b>escluso</b>
243200	Cold rolling of narrow strip	<b>escluso</b>
243300	Cold forming or folding	<b>escluso</b>
243400	Cold drawing of wire	<b>escluso</b>
244200	Aluminium production	<b>escluso</b>
244600	Processing of nuclear fuel	<b>escluso</b>
244610	Uranium enrichment	<b>escluso</b>
244620	Irradiated fuel reprocessing	<b>escluso</b>
254000	Manufacture of weapons and ammunition	<b>escluso</b>
303100	Manufacture of aircraft and related machinery	<b>escluso</b>
304000	Manufacture of military fighting vehicles	<b>escluso</b>
331100	Repair of fabricated metal products	<b>escluso</b>
<b>D</b>	<b>ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY</b>	
351110	Thermal power stations	<b>escluso</b>
351111	Thermal power stations: coal, lignite	<b>escluso</b>
351112	Thermal power stations: fuel oil	<b>escluso</b>
351113	Thermal power stations: natural gas	<b>escluso</b>
351114	Thermal power stations: coal + fuel oil or natural gas or both	<b>escluso</b>

Elenco codici Nace Esclusi

351115	Thermal power stations: fuel oil + natural gas	<b>escluso</b>
351116	Other thermal power stations	<b>escluso</b>
351120	hydroelectric and pumped storage power stations	<b>escluso</b>
351121	Hydroelectric power stations: conventional (with storage)	<b>escluso</b>
351122	Hydroelectric power stations: run of the river	<b>escluso</b>
351123	Hydroelectric power stations: tidal	<b>escluso</b>
351124	Other hydroelectric power stations	<b>escluso</b>
351125	Pumped power stations	<b>escluso</b>
351140	nuclear energy	<b>escluso</b>
351141	pilot plants	<b>escluso</b>
351142	demonstration plants	<b>escluso</b>
351143	commercially-rated power stations	<b>escluso</b>
352100	Manufacture of gas	<b>escluso</b>
352200	Distribution of gaseous fuels through mains	<b>escluso</b>
352300	Trade of gas through mains	<b>escluso</b>
<b>E</b>	<b>WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES</b>	
381200	Collection of hazardous waste	<b>escluso</b>
382113	Landfills	<b>escluso</b>
382114	Incineration	<b>escluso</b>
382142	Landfills	<b>escluso</b>
382143	Incineration	<b>escluso</b>
382200	Treatment and disposal of hazardous waste	<b>escluso</b>
390000	Remediation activities and other waste management services	<b>escluso</b>
<b>F</b>	<b>CONSTRUCTION</b>	
411000	Development of building projects	<b>escluso</b>
<b>G</b>	<b>WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES</b>	
463500	Wholesale of tobacco products	<b>escluso</b>
467100	Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products	<b>escluso</b>
472600	Retail sale of tobacco products in specialised stores	<b>escluso</b>
473000	Retail sale of automotive fuel in specialised stores	<b>escluso</b>
<b>H</b>	<b>TRANSPORTATION AND STORAGE</b>	
495010	oil pipelines	<b>escluso</b>
495011	gaslines	<b>escluso</b>
495012	oil and natural gas storage and related equipment	<b>escluso</b>
495013	pipelines transporting ethylene and other chemicals	<b>escluso</b>
511000	Passenger air transport	<b>escluso</b>
512100	Freight air transport	<b>escluso</b>
522100	Service activities incidental to land transportation	<b>escluso</b>
522300	Service activities incidental to air transportation	<b>escluso</b>
522310	airports and airport installations	<b>escluso</b>
522320	acquisition of aircraft	<b>escluso</b>
<b>R</b>	<b>ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION</b>	
920000	Gambling and betting activities	<b>escluso</b>
<b>S</b>	<b>OTHER SERVICE ACTIVITIES</b>	
941100	Activities of business and employers membership organisations	<b>escluso</b>
941200	Activities of professional membership organisations	<b>escluso</b>
942000	Activities of trade unions	<b>escluso</b>
949100	Activities of religious organisations	<b>escluso</b>
949200	Activities of political organisations	<b>escluso</b>
949900	Activities of other membership organisations n.e.c.	<b>escluso</b>
960900	Other personal service activities n.e.c.	<b>escluso</b>

## Progetti Green

### 1. Progetti Green

Sono ammessi progetti di investimento relativi a investimenti in attivi materiali e immateriali come descritti nei paragrafi 3.1 e 3.2 di cui all'Allegato 1/A "Progetti ammissibili", che concorrono alla lotta al cambiamento climatico, all'efficientamento energetico, anche attraverso nuove fonti rinnovabili e modalità sostenibili, a processi di economia circolare a condizione che le categorie di spesa sostenute per la realizzazione di tali investimenti:

- facciano parte di un più ampio programma di investimento organico e funzionale, quindi in quota non prevalente sull'ammontare complessivo dell'investimento;
- non costituiscano la finalità unica del programma di investimento;
- siano coerenti con l'attività principale svolta dall'impresa.

Di seguito le tipologie di progetti identificabili come green purché rispettino i criteri di cui alla Tabella 1:

1. progetti per la produzione di energia rinnovabile da destinare esclusivamente all'autoconsumo. Categorie: energia solare, energia elettrica/termica da biomassa, da biogas, eolica, altre fonti di produzione di energia termica rinnovabile.
2. Altri progetti nell'ambito della produzione di energia rinnovabile da destinare esclusivamente all'autoconsumo. Categorie: acquisizione attrezzature per energie rinnovabili, batterie o altre forme di stoccaggio integrati con impianti per la produzione di energia rinnovabili.
3. Progetti per l'Efficienza energetica. Categorie: teleriscaldamento, reti di distribuzione, efficientamento energetico degli edifici esistenti, efficientamento energetico di impianti industriali esistenti.
4. Parco autoveicoli a basse emissioni. Categorie: automobili per il trasporto di persone, veicoli commerciali leggeri/furgoni, parco autoveicoli commerciali e industriali pesanti (vedi Tabella 1 pag. 11 ).
5. Infrastrutture per trasporti a basse emissioni: tali progetti sono ammissibili esclusivamente in presenza di investimenti di cui al punto 4). Categorie: stazioni di ricarica e relative infrastrutture per veicoli elettrici, stazioni di ricarica per veicoli a idrogeno.
6. Raccolta e trasporto rifiuti.
7. Trattamento rifiuti organici.
8. Recupero/Riciclaggio di altri rifiuti.
9. Approvvigionamento idrico.
10. Trattamento acque reflue.
11. Progetti di investimento nella prevenzione e controllo dell'inquinamento, risorse idriche. Categorie (da 6 a 11), oltre alle specifiche principali sono ammessi investimenti effettuati come interventi strettamente funzionali alle specifiche attività e al ciclo di produzione di beni e servizi.

Sono esclusi dai finanziamenti gli impianti di raccolta, trattamento, recupero, riciclaggio, approvvigionamento idrico, trattamento acque reflue, investimenti nella prevenzione e controllo dell'inquinamento e delle risorse idriche effettuati dai soggetti titolari di concessioni di servizi pubblici e previsti dai rispettivi piani di settore.

12. Progetti di economia circolare.

## **2. CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEI PROGETTI "GREEN"**

I progetti sono riconducibili agli Obiettivi riguardanti l'economia verde se il sostegno è destinato a progetti appartenenti ad una delle "Categorie di progetto riguardanti l'economia verde" contemplate nella tabella che rispondano ai criteri riportati sotto nella colonna "Criteri specifici e condizioni applicabili ai progetti ai fini del contributo sostanziale agli Obiettivi riguardanti l'economia verde".

Se del caso, le condizioni, i criteri specifici e gli indicatori comunicati dovranno, nella loro totalità, essere suffragati da opportuna documentazione di supporto, che dovrà essere conservata dal soggetto beneficiario e dalla banca unitamente al fascicolo del finanziamento in modo da poter essere magari sottoposta a controlli a campione da mettere a disposizione della BEI su richiesta o dell'Organismo intermedio.

**TABELLA 1 - CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEI PROGETTI "GREEN"**

Settori e Attività relativi all'economia verde	Categoria di progetto riguardante l'economia verde	Criteri specifici e condizioni applicabili ai progetti ai fini del <u>contributo sostanziale</u> agli Obiettivi riguardanti l'economia verde	Indicatore di risultato per l'economia verde (unità di misura)	Informazioni aggiuntive riguardanti l'economia verde
<b>Investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici (la produzione di energia rinnovabile deve essere destinata esclusivamente all'autoconsumo)</b>				
Produzione di energia rinnovabile	Energia solare	Non si applicano criteri specifici	Capacità installata (MW)	Descrizione dell'investimento comprendente una stima della produzione di energia (MWh/anno)
Produzione di energia rinnovabile	Produzione di energia elettrica e/o termica da biomassa	Tutti gli investimenti relativi ad impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica/frigorifera da bioenergia conformi ai criteri per il contributo sostanziale di cui alle sezioni 4.8, 4.20 e 4.24 dell'allegato I dell' <a href="#">atto delegato relativo alla Tassonomia dell'UE</a> nonché rispettosi delle condizioni di sostenibilità della materia prima di cui all'Accordo di Parigi.	Capacità installata (MWth) oppure Capacità installata (MWe) a seconda dei casi	Descrizione dell'investimento
Produzione di energia rinnovabile	Produzione di energia elettrica e/o termica da biogas			
Produzione di energia rinnovabile	Energia eolica	Non si applicano criteri specifici	Capacità installata (MW)	Descrizione dell'investimento, ove disponibile, comprendente una stima della produzione di energia (MWh/anno)
Produzione di energia	Altre fonti di produzione di	<b>Installazione e funzionamento di pompe di calore elettriche</b>	Produzione di energia stimata	Descrizione dell'investimento

rinnovabile	energia termica rinnovabile	<p>L'installazione e il funzionamento di pompe di calore elettriche devono soddisfare entrambi i criteri di seguito elencati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Soglia del refrigerante: il potenziale di riscaldamento globale (GWP indicato dal produttore) non è superiore a 675</li> <li>b Rispetto dei requisiti di efficienza energetica stabiliti nei regolamenti di esecuzione<sup>1</sup> adottati a norma della direttiva 2009/125/CE (il criterio è pertinente se applicabile al Progetto, ossia se la pompa di calore elettrica non è integrata nell'edificio; per l'installazione di pompe di calore nuove o più efficienti integrate negli edifici si vedano più sotto le attività relative all'efficienza energetica)</li> </ul> <p><b>Energia termica/frigorifera da calore di scarto</b></p> <p>La produzione di energia termica/frigorifera utilizzando calore di scarto è sempre ammissibile, salvo che il recupero del calore di scarto sia collegato alla produzione, al trattamento o al trasporto di combustibili fossili (ad esempio nel caso delle raffinerie, della combustione in torcia, ecc.).</p>	(MWh/anno)	
Altri progetti nell'ambito delle energie rinnovabili	Batterie o altri meccanismi di accumulo dell'energia integrati con impianti per la produzione di energie rinnovabili	<p><b>Accumulo di energia termica</b></p> <p>Sono idonei tutti gli investimenti in attività di accumulo termico.</p> <p>Se associati a reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento, anche gli impianti di accumulo termico sono soggetti agli stessi criteri applicabili a dette reti.</p> <p><b>Accumulo di energia elettrica</b></p> <p>Sono idonei tutti gli investimenti in attività di accumulo dell'energia elettrica, compresi gli impianti idroelettrici di accumulazione per pompaggio.</p> <p>Se l'attività comprende l'accumulo di energia chimica, il mezzo di accumulo (ad esempio l'idrogeno o l'ammoniaca) deve soddisfare i criteri di fabbricazione del prodotto corrispondente di cui alle sezioni da 3.10 a 3.16 dell'allegato I dell'atto delegato relativo</p>	Capacità di stoccaggio (GWh)	Descrizione dell'investimento

1 Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 7), regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136) e regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione, del 30 novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 1).

		alla Tassonomia dell'UE; fanno eccezione gli impianti di accumulo di energia elettrica a batterie che invece sono sempre ammissibili.		
Efficienza energetica	Reti di teleriscaldamento o o di teleriscaldamento/teleraffrescamento (distribuzione)	<p>La categoria comprende gli investimenti nella <b>rete</b> di teleriscaldamento/teleraffrescamento (ad esempio pompe, tubature, scambiatori di calore). Gli impianti di generazione e di accumulo di calore collegati ai sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento possono essere ammissibili a titolo delle categorie "<b>Produzione di energia rinnovabile</b>" o "<b>Batterie o altri meccanismi di accumulo dell'energia elettrica</b> integrati con impianti per la produzione di energie rinnovabili".</p> <p>Tutti gli investimenti relativi all'<b>ampliamento di reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento esistenti o alla costruzione di nuove reti in tal senso</b> sono ammissibili se il relativo sistema è conforme alla definizione di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficiente di cui all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE, vale a dire un sistema che usa per almeno il 50% energia rinnovabile o calore di scarto, oppure per il 75% calore cogenerato o per il 50% una combinazione di tale energia e calore, a condizione che la realizzazione del Progetto non comporti, su base annua, alcun aumento netto delle emissioni di gas serra derivanti da carbone, torba, petrolio o rifiuti inorganici.</p> <p>i Tutti gli investimenti relativi alla riqualificazione di reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento esistenti sono ammissibili se il relativo sistema risulta efficiente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE, oppure</p> <p>ii se l'investimento che rende il sistema conforme alla definizione di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente di cui all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE inizia entro un lasso di tempo di tre anni e se lo stesso, nel caso dei gestori responsabili sia della generazione che della rete, è suffragato da un obbligo contrattuale o equivalente e sempre che il Progetto non comporti, su base annua, alcun aumento delle emissioni di gas serra da parte del sistema in questione.</p> <p><b><u>Comunque, per essere ammissibile, la rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento non può in nessun caso distribuire calore derivante dalla combustione di carbone.</u></b></p>	Capacità installata (MWth) o risparmio di energia primaria (MWh/anno) a seconda dei casi	Descrizione dell'investimento

Efficienza energetica	Efficientamento energetico di edifici esistenti	<p><b><u>Ristrutturazione di edifici esistenti</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I lavori devono essere conformi ai requisiti applicabili alle "ristrutturazioni importanti" di cui alle regolamentazioni nazionali e regionali in materia di edilizia recanti attuazione della direttiva di 2010/31/UE; spetta ai Beneficiari finali garantire che gli interventi di ristrutturazione da essi realizzati siano conformi a dette regolamentazioni nazionali e regionali.</li> <li>• In alternativa alla prima condizione, la ristrutturazione di edifici deve comportare una riduzione del fabbisogno di energia primaria di almeno il 30%<sup>2</sup></li> </ul> <p><b><u>Singoli interventi di ristrutturazione</u></b></p> <p>Tutte le categorie di costi ammissibili relative all'efficientamento energetico incluse nell'elenco di seguito riportato purché:</p> <p>sia rispettata la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nelle misure nazionali applicabili di attuazione della direttiva 2010/31/UE e, se del caso, purché ci si riferisca alle due classi di efficienza energetica più elevate di cui al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento; spetta ai Beneficiari finali garantire che gli interventi di ristrutturazione da essi realizzati siano conformi a dette regolamentazioni nazionali e regionali.</p> <p><b><u>INVOLUCRO DELL'EDIFICIO</u></b></p> <p>Nel costo possono rientrare tutti i materiali, lo smantellamento, i costi di installazione, tutti i costi di progettazione/supporto tecnico (ingegneria, simulazioni e diagnosi energetiche, produzione di attestati di prestazione energetica, ecc.) e tutti i costi accessori necessari per il completamento dei lavori (rimozione del materiale sostituito, ponteggi, fissaggi meccanici, materiale adesivo, finiture, gestione del progetto, messa in servizio,</p>	<p>Risparmio energetico stimato (MWh/anno)</p> <p>Risparmio energetico stimato (kWh/anno)</p> <p>Il risparmio di energia atteso deve essere desumibile da una diagnosi energetica o da un confronto tra gli attestati di prestazione energetica (ai sensi della direttiva sulla prestazione</p>	Descrizione dell'investimento
-----------------------	---	--	---	-------------------------------

2 Il fabbisogno iniziale di energia primaria e il miglioramento stimato in tal senso si basano su una perizia dettagliata dell'edificio, su una diagnosi energetica condotta da un esperto indipendente accreditato o su qualsiasi altro metodo trasparente e proporzionato che sia convalidato da un attestato di prestazione energetica. Il miglioramento del 30% deve derivare da un'effettiva riduzione del fabbisogno di energia primaria (le riduzioni del fabbisogno di energia primaria netta mediante fonti di energia rinnovabili non sono prese in considerazione) e può essere conseguito attraverso una serie di interventi da attuare entro un massimo di tre anni.

		<p>ecc.).</p> <p>a <b>Isolamento termico dell'involucro dell'edificio:</b> tutti gli interventi volti a migliorare l'isolamento e a ridurre le perdite di energia nell'involucro stesso (ovvero quelli finalizzati a ridurre la permeabilità all'aria, gli effetti dei ponti termici, ecc.)</p> <p>b <b>Sostituzione di finestre e porte esterne esistenti con nuovi infissi più efficienti sotto il profilo energetico</b></p> <p>c <b>Altri interventi di efficientamento energetico relativi al rivestimento o all'architettura dell'edificio in grado di incidere sul miglioramento delle prestazioni termiche e/o di ridurre indirettamente il consumo energetico.</b> Esempi di questo tipo di interventi sono i dispositivi di ombreggiamento esterni, gli elementi della facciata o del tetto con funzioni di controllo solare, i cosiddetti "tetti verdi", i sistemi passivi, ecc., oppure misure di tipo diverso sempre atte a ridurre il fabbisogno energetico dell'edificio ma non rientranti in altre categorie</p> <p><b><u>SISTEMI DI COSTRUZIONE</u></b></p> <p>Nel costo possono rientrare i materiali, lo smantellamento, i costi di installazione, i costi di progettazione/supporto tecnico (ingegneria, simulazioni e diagnosi energetiche, produzione di attestati di prestazione energetica, ecc.) e tutti i costi accessori necessari per il completamento dei lavori</p> <p>d <b>Sostituzione di caldaie o stufe inefficienti con impianti a gas a condensazione altamente efficienti o alimentati da fonti energetiche rinnovabili.</b> Le caldaie a gas devono essere almeno di classe A o avere un'efficienza stagionale pari o superiore al 90%</p> <p>e <b>Installazione di pompe di calore nuove o più efficienti</b></p>	<p>energetica nell'edilizia) precedente e successivo all'intervento, ovvero essere calcolato mediante qualunque altro metodo trasparente e proporzionato ammesso dalla Banca</p>	
--	--	--	--	--

		<p>f <b>Tutti gli altri elementi non menzionati alle precedenti lettere a), b) e c) atti a ridurre il consumo energetico dei sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria) e dell'impianto di acqua calda sanitaria, comprese le apparecchiature afferenti al servizio di teleriscaldamento</b> (ad esempio sistemi di raffrescamento, serbatoi di stoccaggio, unità di condizionamento, scambiatori di calore, unità/sistemi di recupero del calore, condutture, tubature, valvole, radiatori, travi attive a soffitto/a pavimento, ventilconvettori, variatori di velocità, pompe, ecc. e tutti i contatori o sistemi di controllo ad essi associati che permettono di seguire le prestazioni e i consumi effettivi)</p> <p>g <b>Illuminazione:</b> sorgenti luminose a LED, apparecchi di illuminazione e relative dotazioni (cablaggio, trasformatori, sistemi di controllo, ecc.) – applicazioni in grado di migliorare l'efficienza (ad esempio sensori per il controllo del movimento e della luce diurna)</p> <p>h <b>Sistemi di gestione degli edifici (BMS) e sistemi di gestione dell'energia (EMS):</b> tutti i tipi di hardware, contatori (anche divisionali), sistemi di comunicazione e software/dispositivi di programmazione necessari per la supervisione dei sistemi tecnici di un edificio nonché per il monitoraggio e il miglioramento del consumo energetico degli edifici</p> <p>i <b>Termostati a zone e sistemi di termostati intelligenti:</b> hardware, sistemi di comunicazione e applicazioni di programmazione/software</p> <p>j <b>Sistemi di fornitura energetica decentrati e alimentati da fonti rinnovabili, se installati in loco e a servizio dell'edificio</b> (dietro presentazione di documenti giustificativi riguardanti il costo, la capacità e la produzione totale): impianti fotovoltaici e tutte le apparecchiature tecniche ausiliarie, compreso il collegamento alla rete; pannelli solari (pannelli ad acqua calda, collettori solari traspirati, collettori solari sottovuoto, ecc.) e tutte le apparecchiature tecniche ausiliarie; turbine eoliche e apparecchiature tecniche ausiliarie; caldaie o impianti di cogenerazione alimentati da fonti rinnovabili (biomassa, biogas, ecc.)</p> <p>k <b>Installazione di unità di accumulo dell'energia termica o elettrica</b> (e di tutte le</p>		
--	--	---	--	--

		<p>apparecchiature ausiliarie)</p> <p>l <b>Installazione di microimpianti di cogenerazione ad alto rendimento, anche a gas naturale (capacità di cogenerazione di calore ed elettricità &lt; 50 kWel)</b></p> <p>m Installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici</p>		
Efficienza energetica	Efficientamento energetico degli impianti industriali esistenti (di PMI)	<p><b>La categoria si applica a tutti i settori industriali non contemplati dalla Tassonomia in relazione ai quali trovano applicazione i criteri per il contributo sostanziale di cui alle rispettive sezioni dell'atto delegato dell'UE<sup>3</sup>.</b></p> <p>Gli investimenti sono ammissibili alla categoria "efficienza energetica" se la motivazione principale è il risparmio energetico e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i qualsiasi incremento delle emissioni di gas serra derivante dall'aumento della capacità deve essere interamente compensato da risparmi di tali emissioni derivanti da misure di efficientamento energetico applicate alla capacità esistente. Il criterio non si applica ai progetti finanziati da PMI e mid-cap quando i corrispondenti investimenti sono inclusi nei relativi sistemi di gestione dell'energia ai sensi della norma ISO 50001.</li> <li>ii gli investimenti nell'efficienza energetica devono essere definiti/attuati sulla base di uno degli elementi di seguito elencati e lo stesso vale per le stime riguardanti il risparmio energetico o la riduzione delle emissioni di gas serra. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Diagnosi energetiche (in linea con la norma europea EN 16247 "Energia" o equivalente), anche effettuate internamente o affidate a consulenti esterni, o conformità ad un sistema di "certificati bianchi"</li> </ul> </li> </ul>	Risparmio di energia primaria stimato (kWh/anno)	Descrizione dell'investimento

<sup>3</sup> Cfr. sezioni dell'allegato I dell'atto delegato relativo alla Tassonomia dell'UE 3.7 Produzione di cemento, 3.8 Produzione di alluminio, 3.9 Produzione di ferro e acciaio, 3.10 Produzione di idrogeno, 3.11 Produzione di nerofumo, 3.12 Produzione di soda, 3.13 Produzione di cloro, 3.14 Fabbricazione di prodotti chimici di base organici dell'UE, 3.15 Produzione di ammoniaca anidra, 3.16 Produzione di acido nitrico o 3.17 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Piani di efficienza energetica interni e relativi esiti certificati da esperti tecnici accreditati interni o esterni ammessi dalla Banca o comunque certificati nell'ambito di un sistema di gestione dell'energia (ISO 50001)</li> <li>○ Risparmi di energia (o di emissioni di gas serra) certificati da produttori, fornitori o installatori</li> <li>○ Un elenco di interventi stabilito dalla BEI ovvero qualunque altro metodo trasparente o proporzionato ammesso dalla Banca che dimostri il miglioramento delle prestazioni energetiche o la riduzione del consumo di energia</li> </ul> <p>Gli impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica/frigorifera in ambito industriale eventualmente oggetto dell'investimento devono essere parte integrante del processo industriale primario oppure avere una capacità produttiva installata non superiore a 20 MW di energia elettrica e/o termica/frigorifera.</p>		
Parco autoveicoli a basse emissioni	Automobili per il trasporto di persone	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I veicoli a zero emissioni dirette (comprendenti quelli a idrogeno, a celle a combustibile ed elettrici) sono automaticamente ammissibili</li> <li>• Veicoli con intensità delle emissioni dirette non superiore a 50 g CO<sub>2</sub>/km (WLTP)</li> </ul> <p><b>Veicoli di categoria L (ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli a motore)</b></p>	Nessuno	Descrizione dell'investimento
Parco autoveicoli a basse emissioni	Veicoli commerciali leggeri/furgoni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solo veicoli a zero emissioni dirette (comprendenti quelli a idrogeno, a celle a combustibile ed elettrici)</li> </ul>	Nessuno	Descrizione dell'investimento
Parco autoveicoli a basse emissioni	Parco autoveicoli commerciali e industriali pesanti	<p>È automaticamente ammissibile l'acquisizione di veicoli pesanti a zero emissioni dirette che emettono meno di 1 g CO<sub>2</sub>/kWh (o 1 g CO<sub>2</sub>/km per alcuni veicoli N2).</p> <p>Sono ammissibili i veicoli pesanti scarsamente inquinanti con emissioni specifiche dirette di CO<sub>2</sub> inferiori al 50% del corrispondente valore di riferimento applicabile a tutti i veicoli del medesimo sottogruppo, in base alla tabella sottostante.</p>	Nessuno	Descrizione dell'investimento

		Descrizione del gruppo	Gruppo di veicoli	Sottogruppo di veicoli*	50% del valore di CO <sub>2</sub> di riferimento [g/tkm]
		Autocarro a telaio rigido, con configurazione degli assi 4x2, massa massima a pieno carico > 16 t	4	4-UD (consegne urbane)	153,61
				4-RD (consegne regionali)	98,58
				4-LH (consegne a lungo raggio)	52,98
		Trattore stradale con configurazione degli assi 4x2, massa massima a pieno carico > 16 t	5	5-RD (consegne urbane)	42,00
				5-LH (consegne urbane)	28,30
		Autocarro a telaio rigido, con configurazione degli assi 6x2	9	9-RD (consegne urbane)	55,49
				9-LH (consegne urbane)	32,58
		Trattore stradale con configurazione degli assi 6x2	10	10-RD (consegne urbane)	41,63
				10-LH (consegne urbane)	29,13

		<p>Ai restanti gruppi si applica, fino a nuova definizione, un limite di emissione diretta pari a zero.</p> <p>Non sono ammissibili le attività specificatamente finalizzate al trasporto di combustibili fossili ovvero di miscele composte da combustibili fossili e alternativi</p> <p>Ai restanti gruppi si applica, fino a nuova definizione, un limite di emissione diretta pari a zero.</p> <p>Non sono ammissibili le attività specificatamente finalizzate al trasporto di combustibili fossili ovvero di miscele composte da combustibili fossili e alternativi</p>		
Infrastrutture per trasporti a basse emissioni	Stazioni di ricarica e relative infrastrutture per veicoli elettrici	Ammissibilità per tutti i tipi di veicoli (automobili, furgoni, camion, autobus, ecc.)	Nessuno	Descrizione dell'investimento
	Stazioni di ricarica per veicoli a idrogeno	Ammissibilità per tutti i tipi di veicoli (automobili, furgoni, camion, autobus, ecc.)	Nessuno	Descrizione dell'investimento
Raccolta e trasporto di rifiuti	Veicoli, attrezzature e specificatamente adibiti alla raccolta differenziata, al trasferimento e al trasporto di rifiuti organici e materiali riciclabili separati alla fonte	<p><b>Gli investimenti a sostegno della raccolta differenziata e del trasporto di rifiuti <u>non pericolosi</u> sono ammissibili a condizione che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si tratti di raccolta differenziata di rifiuti separati alla fonte (in frazioni singole o combinate) finalizzata al riutilizzo e/o al riciclo</li> <li>• non vi sia miscelazione delle frazioni di rifiuti oggetto di differenziazione in sede di raccolta o trasporto</li> </ul> <p><b>Esempi di investimenti ammissibili</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotazioni per la raccolta dei rifiuti, ad esempio bidoni e cassonetti (sistemi sotterranei inclusi)</li> <li>• Veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti</li> <li>• Tecnologie e applicazioni informatiche (ITC) di supporto, ad esempio per l'ottimizzazione dei percorsi di raccolta o per l'operatività dei sistemi PAYT - "Pay-As-You-Throw" (tariffazione puntuale)</li> </ul>	Nessuno	Descrizione dell'investimento e popolazione servita (nel caso dei rifiuti urbani)

		<p><b>In tutti i casi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I veicoli dedicati al trasporto o al rifornimento di combustibili fossili o miscele di combustibili fossili non sono ammissibili.</li> <li>• La raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi non sono ammissibili (secondo la classificazione nell'elenco UE dei rifiuti:</li> </ul> <p><a href="https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm">https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm</a>)</p>		
Trattamento di rifiuti organici	Impianti di compostaggio	<p><b>Gli investimenti in impianti di compostaggio di rifiuti organici sono ammissibili a condizione che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i la materia prima sia costituita da rifiuti organici separati alla fonte e soggetti a raccolta differenziata</li> <li>ii il compost prodotto sia utilizzato come fertilizzante o ammendante e soddisfi le prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nella categoria di materiali costituenti 3 di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009<sup>4</sup> o alle norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo</li> </ul> <p><b>Esempi di progetti ammissibili</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i Progetti riguardanti costruzioni ex novo – realizzazione di nuovi impianti di compostaggio, comprese le attrezzature, le pertinenze e le infrastrutture ausiliarie</li> <li>ii Progetti relativi a siti esistenti – sostituzione completa o parziale oppure ammodernamento delle dotazioni di impianti e strutture esistenti al fine di migliorare la redditività o la qualità della produzione, di ridurre le emissioni di gas serra ovvero di rendere i processi maggiormente efficienti sotto il profilo energetico</li> </ul>	Capacità di trattamento e flusso di rifiuti (tonnellate/anno)	Descrizione dell'investimento
Trattamento di rifiuti organici	Altri progetti nel campo dell'azione per il clima – Impianti di digestione anaerobica	<p><b>Gli investimenti in impianti di digestione anaerobica di rifiuti organici sono ammissibili a condizione che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i sia in vigore un piano di monitoraggio e di emergenza atto a ridurre al minimo le perdite di metano nell'impianto</li> <li>ii il biogas prodotto sia utilizzato direttamente per la produzione di energia elettrica o di calore, sia trasformato in biometano da iniettare nella rete del gas naturale o sia utilizzato come carburante per veicoli oppure come materia prima nell'industria</li> </ul>	Nessuno	Descrizione dell'investimento

4 [Regolamento \(UE\) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti \(CE\) n. 1069/2009 e \(CE\) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento \(CE\) n. 2003/2003 \(europa.eu\).](#)

		<p>chimica</p> <p>iii i rifiuti organici utilizzati per la digestione anaerobica siano separati alla fonte e soggetti a raccolta differenziata</p> <p>iii il digestato prodotto sia utilizzato come fertilizzante o ammendante, direttamente oppure a seguito di compostaggio o di qualsiasi altro trattamento, e soddisfi le prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nelle categorie di materiali costituenti (CMC) 3 o 5, in quanto applicabili, di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009<sup>5</sup> o alle norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo</p> <p>iv si tratti di impianti specificatamente adibiti al trattamento dei rifiuti organici in quanto unica categoria che può beneficiare del sostegno della BEI<sup>6</sup></p> <p><b>Esempi di attività ammissibili</b></p> <p>i Progetti riguardanti costruzioni ex novo – realizzazione di nuovi impianti di digestione anaerobica, comprese le attrezzature, le pertinenze e le infrastrutture ausiliarie</p> <p>ii Progetti relativi a siti esistenti – sostituzione completa o parziale oppure ammodernamento delle dotazioni di impianti e strutture esistenti al fine di utilizzare le risorse in maniera più efficiente, recuperare i materiali e/o ridurre le emissioni di gas serra ovvero di migliorare l'efficienza energetica dei processi</p>		
Recupero/ riciclaggio di altri rifiuti	Impianti per lo smistamento meccanico, il recupero, il trattamento e la raffinazione di rifiuti riciclabili e sottoprodotti (industriali)	<p><b>Gli investimenti in impianti di recupero di materiali provenienti da rifiuti <u>non pericolosi</u> sono ammissibili a condizione che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la materia prima sia costituita da rifiuti separati alla fonte e soggetti a raccolta differenziata</li> <li>• le materie prime secondarie prodotte siano utilizzate per sostituire i materiali vergini nei processi di produzione</li> <li>• almeno il 50% della materia prima, in termini di peso, sia trasformato in materie prime secondarie destinate al riutilizzo o al riciclaggio</li> </ul> <p><b>Esempi di attività ammissibili</b></p> <p>i Progetti riguardanti costruzioni ex novo – realizzazione di nuovi impianti di recupero</p>	Nessuno	Descrizione dell'investimento

5 [Regolamento \(UE\) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti \(CE\) n. 1069/2009 e \(CE\) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento \(CE\) n. 2003/2003 \(europa.eu\).](#)

6 A prescindere dal fatto che in base ai criteri dell'atto delegato è ammesso l'utilizzo come materia prima in entrata di una percentuale media annua, misurata in peso, di colture alimentari e foraggio pari o inferiore al 10% della materia prima in entrata stessa.

		<p>operanti mediante processi di trasformazione meccanica</p> <p>ii Progetti relativi a siti esistenti – sostituzione completa o parziale oppure ammodernamento delle dotazioni di impianti e strutture esistenti al fine di migliorare la redditività o la qualità della produzione ovvero di rendere i processi maggiormente efficienti sotto il profilo energetico</p> <p>Non sono ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il recupero di materiali mediante processi di trasformazione chimica e termochimica</li> <li>• il recupero di materiali da rifiuti pericolosi (secondo la classificazione di cui all'elenco di rifiuti dell'UE: <a href="https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm">https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm</a>)</li> </ul>		
Approvvigionamento idrico	<p>Riqualificazione o miglioramento di reti di approvvigionamento idrico</p> <p>Riqualificazione di impianti di trattamento delle acque</p>	<p>Gli investimenti nel rinnovo del sistema per la fornitura di acqua consentono di migliorare l'efficienza energetica in uno dei seguenti modi:</p> <p>a riducendo il consumo medio netto di energia del sistema di almeno il 20% rispetto alla media delle prestazioni di riferimento nell'arco di tre anni, anche per quanto riguarda l'estrazione e il trattamento, misurato in kWh per metro cubo di acqua pronta per essere fornita;</p> <p>b colmando di almeno il 20% il divario tra l'attuale livello medio di perdita nell'arco di tre anni, calcolato utilizzando il metodo di valutazione dell'indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) e un ILI di 1,5<sup>7</sup>, oppure tra l'attuale livello medio di perdita nell'arco di tre anni, calcolato utilizzando un altro metodo appropriato, e il valore soglia stabilito conformemente all'articolo 4 della direttiva (UE) 2020/2184. L'attuale livello medio di perdita nell'arco di tre anni è calcolato sulla porzione della rete di approvvigionamento idrico (distribuzione) in cui sono eseguiti i lavori, ossia per la rete di approvvigionamento idrico (distribuzione) rinnovata nei distretti di misura (DMA, District Metered Area) o nella/e area/e a pressione controllata (PMA, Pressure Managed Area).</p> <p>In alternativa fare riferimento all'ammissibilità nell'ambito della successiva categoria "<b>Altri progetti riguardanti l'economia verde – Risorse idriche</b>".</p>		Descrizione dell'investimento

7 L'indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) è calcolato come rapporto tra le perdite reali annue correnti e le perdite reali annue inevitabili. Le perdite reali annue correnti rappresentano la quantità d'acqua che è effettivamente persa dalla rete di distribuzione (ossia non consegnata agli utenti finali). Le perdite reali annue inevitabili tengono conto del fatto che in una rete di distribuzione idrica vi saranno sempre delle perdite. Tali perdite sono calcolate sulla base di fattori quali la lunghezza della rete, il numero di allacciamenti attivi e la pressione di funzionamento della rete.

Approvvigionamento idrico	Altri progetti nel campo dell'azione per il clima – Realizzazione di nuovi sistemi di approvvigionamento idrico o ampliamento di strutture esistenti	<p>Investimenti in sistemi di approvvigionamento idrico che soddisfino uno dei seguenti criteri:</p> <p>a il consumo medio netto di energia per l'estrazione e il trattamento è pari o inferiore a 0,5 kWh per metro cubo di acqua pronta per essere fornita; il consumo netto di energia può tener conto delle misure che riducono il consumo energetico, ad esempio il controllo della fonte (apporto di sostanze inquinanti), e, se del caso, la produzione di energia (ad esempio energia idraulica, solare ed eolica);</p> <p>b il livello di perdita è calcolato utilizzando il metodo di valutazione dell'indice di perdita dell'infrastruttura (ILI, Infrastructure Leakage Index)<sup>8</sup> e il valore soglia è pari o inferiore a 1,5, oppure è calcolato utilizzando un altro metodo appropriato e il valore soglia è stabilito conformemente all'articolo 4 della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup>. Il calcolo deve essere applicato alla porzione della rete di approvvigionamento idrico (distribuzione) in cui sono eseguiti i lavori, vale a dire a livello di zona di approvvigionamento idrico, distretto di misura (DMA) o area/e a pressione controllata (PMA).</p>	La documentazione comprovante la conformità ai criteri a o b, a seconda dei casi, deve essere conservata nel fascicolo del prestito	Descrizione dell'investimento
Trattamento delle acque reflue	Altri progetti nel campo dell'azione per il clima – digestione anaerobica dei fanghi di depurazione	<p>Gli investimenti comprendono</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il processo di digestione anaerobica in impianti di trattamento delle acque reflue nuovi o esistenti (domestici o industriali),</li> <li>• l'ampliamento o il ripristino di impianti di digestione anaerobica esistenti per il trattamento dei fanghi di depurazione, che per definizione costituiscono una fonte di energia rinnovabile,</li> <li>• qualsiasi tipo di processo che migliori la digestione anaerobica (ad esempio l'idrolisi termica o l'idrolisi chimica) ai fini della produzione di maggiori quantità di biogas,</li> <li>• gli impianti centralizzati o regionali per il trattamento dei fanghi (denominati anche "impianti energetici") che utilizzano la digestione anaerobica come processo principale,</li> </ul>	I permessi e le licenze nonché l'autocertificazione e del Beneficiario finale attestanti la conformità ai criteri a. e b. (ovvero la conferma da parte dell'intermediario	Descrizione dell'investimento

- 8 L'indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) è calcolato come rapporto tra le perdite reali annue correnti e le perdite reali annue inevitabili. Le perdite reali annue correnti rappresentano la quantità d'acqua che è effettivamente persa dalla rete di distribuzione (ossia non consegnata agli utenti finali). Le perdite reali annue inevitabili tengono conto del fatto che in una rete di distribuzione idrica vi saranno sempre delle perdite. Tali perdite sono calcolate sulla base di fattori quali la lunghezza della rete, il numero di allacciamenti attivi e la pressione di funzionamento della rete.
- 9 Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

		<p>a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a il Progetto comprenda un piano di monitoraggio e di emergenza in relazione alle perdite di metano;</li> <li>b il biogas sia riutilizzato per la produzione di energia elettrica o di calore, sia trasformato in biometano da iniettare nella rete del gas naturale o sia utilizzato come carburante per veicoli oppure come materia prima nell'industria chimica.</li> </ul>	dell'avvenuta verifica dei criteri stessi) devono essere conservati nel fascicolo del prestito	
Trattamento delle acque reflue	Altri progetti nel campo dell'azione per il clima – Realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue o ampliamento di strutture esistenti	<p>I progetti ammissibili devono soddisfare tutti i criteri di vaglio tecnico applicabili all'attività di cui alla sezione 5.3 dell'<u>allegato I dell'atto delegato relativo alla Tassonomia dell'UE.</u></p> <p>In alternativa fare riferimento all'ammissibilità nell'ambito della successiva categoria "<b>Altri progetti riguardanti l'economia verde – Risorse idriche</b>".</p>	La documentazione comprovante la conformità ai criteri deve essere conservata nel fascicolo del prestito	Descrizione dell'investimento
Trattamento delle acque reflue	Altri progetti nel campo dell'azione per il clima – Realizzazione di nuove reti fognarie o ampliamento di reti esistenti	<p>I progetti ammissibili devono soddisfare tutti i criteri di vaglio tecnico applicabili all'attività di cui alla sezione 5.3 dell'<u>allegato I dell'atto delegato relativo alla Tassonomia dell'UE.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In alternativa fare riferimento all'ammissibilità nell'ambito della successiva categoria "<b>Altri progetti riguardanti l'economia verde – Risorse idriche</b>".</li> </ul>	La documentazione comprovante la conformità ai criteri deve essere conservata nel fascicolo del prestito	Descrizione dell'investimento
Trattamento delle acque reflue	Riqualficazione di reti fognarie	<p>I progetti ammissibili devono soddisfare tutti i criteri di vaglio tecnico applicabili all'attività di cui alla sezione 5.4 dell'<u>allegato I dell'atto delegato relativo alla Tassonomia dell'UE.</u></p> <p>In alternativa fare riferimento all'ammissibilità nell'ambito della successiva categoria</p>	La documentazione comprovante la conformità ai criteri deve	Descrizione dell'investimento

	Riqualificazione di impianti di trattamento delle acque reflue	"Altri progetti riguardanti l'economia verde – Risorse idriche".	essere conservata nel fascicolo del prestito	
<b>Altri progetti riguardanti l'economia verde</b>				
Altri progetti riguardanti l'economia verde (Settori e Attività)	Altri progetti riguardanti l'economia verde – Investimenti nella prevenzione e nel controllo dell'inquinamento	<p><b>Investimenti legati alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento nelle attività economiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i Investimenti in interventi o tecnologie di mitigazione a valle in grado di ridurre le emissioni inquinanti delle attività economiche nell'aria, nell'acqua e nel suolo (ad esempio coltivazione o allevamento primari, silvicoltura, uso del suolo, pesca e acquicoltura, impianti manifatturieri e produttivi, logistica e vendita al dettaglio). Idealmente gli investimenti devono comportare una sensibile riduzione delle emissioni che vada oltre lo standard industriale corrente, ad esempio il livello offerto dalle migliori tecniche disponibili (MTD o BAT – Best Available Techniques), ovvero i requisiti di legge, a seconda dei casi</li> <li>ii Investimenti nella significativa riduzione e nella graduale eliminazione di pesticidi, fertilizzanti e antibiotici artificiali</li> <li>iii Investimenti in sistemi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria</li> <li>iv Investimenti volti a ridurre l'inquinamento acustico nelle aree residenziali o in prossimità delle stesse in misura superiore a quella prevista dai requisiti di legge</li> <li>v Investimenti in macchinari atti a ridurre le contaminazioni.</li> </ul>	Nessuno	Descrizione dell'investimento
Altri Progetti Green (Settori e Attività)	Altri progetti green – Economia Circolare	<p><b>Modelli di prodotto come servizio, riuso e condivisione</b></p> <p>Investimenti in modelli di prodotto come servizio, riutilizzo e condivisione che abilitano strategie di economia circolare. Ciò può basarsi, tra l'altro, su sistemi di leasing, pay-per-use, abbonamento o restituzione del deposito.</p>	Nessuno	Descrizione dell'investimento

		<p>Deve essere soddisfatto almeno uno dei tre criteri seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i prodotti hanno un design circolare (ad esempio maggiore durata, modularità, facilità di smontaggio e riparazione)</li> <li>• Utilizzo di sistemi di manutenzione predittiva volti a prolungare la vita del prodotto/asset (ad esempio coinvolgendo gestione intelligente dei dati e sistemi ICT);</li> <li>• Disposizioni per la restituzione del prodotto/bene a fine vita con successivo rinnovamento/riparazione per consentire il rilascio per cicli di vita aggiuntivi in condizioni di qualità “come nuovo”.</li> </ul> <p><b>Riparazione, ricondizionamento, ristrutturazione, riconversione e rifabbricazione di prodotti ridondanti o a fine vita, beni mobili o componenti di prodotti che verrebbero altrimenti scartati per consentirne il riutilizzo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Progetti e investimenti dedicati a riportare i prodotti ridondanti o a fine vita all'uso originale o, nel caso abbiano superato il loro scopo originale, ad un riutilizzo adattivo mediante riprogrammazione. I prodotti non devono essere destinati al riutilizzo in un'attività dannosa per l'azione climatica o la sostenibilità ambientale e devono mantenere la possibilità di essere recuperati e riciclati al termine del loro ciclo di vita.</li> <li>• Gli investimenti non devono causare danni significativi ad altri obiettivi ambientali (ad esempio inquinamento, mitigazione del clima), attraverso l'estensione della loro vita utile.</li> </ul> <p><b>Implementazione del modello circolare - transizione verso modelli circolari</b></p> <p>Progetti e investimenti in processi che consentano la transizione verso modelli e strategie circolari negli impianti manifatturieri e produttivi industriali esistenti.</p> <p>Possono beneficiare dell'EC diverse tipologie di interventi, che possono essere attuati individualmente o in gruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I progetti e gli investimenti consentono un risparmio netto complessivo di risorse, anche attraverso la progettazione di prodotti e processi per maggiori attività di riutilizzo, riparazione, ristrutturazione, rifabbricazione, riutilizzo o riciclaggio rispetto alla situazione attuale o al business as usual</li> <li>• Progetti e investimenti che spostano la produzione verso un maggiore utilizzo di materie</li> </ul>		
--	--	---	--	--

		<p>prime secondarie rispetto alla pratica attuale, e i progetti mostrano un'impronta ambientale del ciclo di vita positiva rispetto alla situazione attuale o al business as usual</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il progetto dimostra il mantenimento del valore dei flussi di rifiuti (precedentemente o solitamente smaltiti come rifiuti) e come tale la prevenzione della produzione di rifiuti.</li> </ul> <p><b>Esempi di investimenti ammissibili</b></p> <p>Attività di riutilizzo, riparazione, ristrutturazione, rifabbricazione e riconversione lungo il processo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investimenti relativi alla riduzione dell'utilizzo di materie prime primarie nel processo aziendale dell'azienda, inclusa la sostituzione di materiali vergini con materiali o sostanze secondari/riciclati, residui di produzione o sottoprodotti</li> <li>• Investimenti che sostituiscono o portano alla riduzione sostanziale delle sostanze problematiche in materiali, prodotti e beni.</li> </ul>		
--	--	---	--	--

### Conformità all'Accordo di Parigi - Produzione di energia e attività correlate

I progetti non possono riguardare:

- attività di estrazione, lavorazione, trasporto e stoccaggio di carbone;
- attività di prospezione & produzione, raffinazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio di petrolio;
- attività di prospezione & produzione, liquefazione, rigassificazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio di gas naturale;
- la produzione di energia elettrica eccedente lo standard di prestazione in materia di emissioni (Emissions Performance Standard, ovvero 250 grammi di emissioni di CO<sub>2</sub> per kWh di elettricità) applicabile alle centrali termoelettriche e agli impianti di cogenerazione alimentati a combustibili fossili nonché alle centrali geotermiche ed idroelettriche dotate di grandi invasi.

Per quanto riguarda il riscaldamento e il raffreddamento di edifici, compresa la produzione combinata di energia elettrica, termica e frigorifera (trigenerazione, cogenerazione), sussiste una limitazione alle seguenti attività:

- produzione di calore a partire da combustibili rinnovabili o "cogenerazione ammissibile"; per cogenerazione ammissibile si intende:
  - 1) quella basata al 100% su energie rinnovabili, calore di scarto o una combinazione degli stessi, OPPURE
  - 2) quella comprendente una percentuale di energie rinnovabili inferiore al 100% e una parte residua a gas (non sono ammissibili altri combustibili fossili), con un'efficienza complessiva superiore all'85%, laddove con "efficienza" si intende che il rapporto tra la somma di produzione di calore ed elettricità e il consumo di gas combustibile debba essere superiore all'85%;

- II. caldaie a gas naturale di piccole e medie dimensioni aventi una capacità massima di 20 MWth, purché siano rispettati i criteri minimi di efficienza energetica, ovvero l'appartenenza della caldaia alla classe A all'interno dell'UE2 (criterio applicabile per capacità inferiori ai 400 kWth) oppure un'efficienza della caldaia superiore al 90%;
- III. lavori di ammodernamento o ampliamento di reti di teleriscaldamento esistenti – nella misura in cui la combustione di carbone, torba, petrolio, gas o rifiuti inorganici non comporti incrementi delle emissioni di CO2 su base annuale;
- IV. realizzazione di nuove reti teleriscaldamento o considerevole ampliamento di simili reti già in funzione, nella misura in cui il sistema utilizzi almeno il 50% di energia rinnovabile o il 50% di calore di scarto ovvero il 75% di calore cogenerato, oppure il 50% di una combinazione delle citate tipologie di calore ed energia.

Per quanto riguarda i progetti comprendenti la produzione di energia elettrica e/o termica da biomassa, le condizioni di sostenibilità di quest'ultima da rispettare sono le seguenti:

- la materia prima deve provenire da biomassa non contaminata, se originata nell'UE, oppure, se proveniente da un paese terzo, deve essere accompagnata da un certificato di sostenibilità e non può essere frutto di colture alimentari o foraggere;
- la materia prima ottenuta da foreste dovrà essere certificata in base a standard internazionali di certificazione della sostenibilità forestale;
- restano esclusi l'utilizzo di prodotti a base di olio di palma o di materie prime provenienti da foreste tropicali e/o siti protetti; tra i siti protetti figurano quelli di Natura 2000 designati dalla normativa UE, quelli riconosciuti dalle Convenzioni di Ramsar, Berna (rete Emerald) e Bonn, nonché le aree dichiarate protette da un governo nazionale oppure in attesa di tale dichiarazione.

A fini di chiarezza si precisa che le summenzionate condizioni in materia di produzione di energia elettrica/termica/frigorifera si applicano anche ai locali industriali. In particolare va rilevato che le costruzioni ex novo sono ammissibili solo se il sistema di produzione di energia elettrica/termica/frigorifera ad esse associato è conforme ai criteri di efficienza energetica sopra descritti. Di contro, il finanziamento di apparecchiature diverse dal sistema di produzione di energia elettrica/termica/frigorifera utilizzato nelle strutture esistenti è ammissibile a prescindere dall'efficienza energetica del sistema di produzione di energia elettrica/termica/frigorifera esistente, purché il progetto rispetti tutte le altre condizioni di cui alla presente documento. I criteri di efficienza energetica non si applicano all'energia termica nell'ambito dei processi industriali.

# Progetti ammissibili

## Indice generale

1. PREMessa.....	2
2. CRITERI GENERALI – AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI.....	2
2.1 Criteri generali di ammissibilità dei progetti.....	2
2.2 Principi e modalità operative generali.....	3
2.2.1 Contabilità separata.....	3
2.2.2 Modalità di pagamento ammissibili.....	4
2.2.3 Annullamento dei documenti di spesa e CUP.....	5
2.2.4 Stabile organizzazione e spese immateriali.....	5
3. PROGETTI AMMISSIBILI - CATEGORIE DI INVESTIMENTI AMMISSIBILI.....	6
3.1 Progetti di investimento in beni materiali.....	7
3.1.1 Spese per impianti e fabbricati strumentali.....	9
3.1.2 Spese per macchinari, strumenti e attrezzature.....	9
3.1.3 Spese per altri beni mobili (mezzi di trasporto e altri).....	10
3.2 Progetti di investimento in beni immateriali: spese per brevetti, know-how altre forme di proprietà intellettuale.....	11
4. SPESE ESCLUSE.....	12

## 1. Premessa

Il presente allegato, parte integrante del Bando PR TOSCANA FESR 2021-2027 Azione 1.3.2. - Sovvenzioni per l'abbattimento degli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche sulla linea di credito "Regione Toscana EU blending 2023-0118" della BEI (di seguito *Bando*) contiene le disposizioni generali per l'ammissibilità dei progetti alle sovvenzioni (in c/interessi e in c/commissioni di garanzia) e le indicazioni relative alla documentazione a supporto delle diverse tipologie di spesa sostenute per la realizzazione degli investimenti ammissibili cui le imprese beneficiarie devono attenersi, pena il mancato riconoscimento del relativo contributo in sede di controllo amministrativo delle dichiarazioni di spesa da parte dell'Organismo Intermedio. In particolare, sono previsti controlli documentali e in loco su un campione pari al 50 % delle operazioni ammesse alla sovvenzione.

## 2. Criteri generali – Ammissibilità dei progetti

Ai fini dell'ammissibilità dei progetti occorre fare riferimento a criteri, principi e a modalità operative generali di seguito dettagliati.

### 2.1 Criteri generali di ammissibilità dei progetti

Sono ammessi al contributo del Bando i progetti coerenti con l'attività svolta dall'impresa e con le finalità di cui all'art. 14 e all'art. 17 del Reg. (UE) 651/2014 (GBER).

In particolare, il progetto, ai fini del riconoscimento quale "progetto ammissibile" al contributo, deve consistere in un progetto di investimento per:

- a) installare un nuovo stabilimento;
- b) ampliare uno stabilimento esistente;
- c) diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o
- d) acquisire attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato; - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; - l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) 651/2014, il progetto deve essere realizzato nei territori rientranti nelle aree della Carta degli Aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 107.3.c. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) (vedasi pp. 22 e 23 della Decisione C(2023)8654 final del 18.12.2023 [https://politichecoesione.governo.it/media/k0uj2tto/c-2023-8654-final\\_modifica-cartaaaiuti-italia\\_01\\_01\\_2024-al-31\\_12\\_2027.pdf](https://politichecoesione.governo.it/media/k0uj2tto/c-2023-8654-final_modifica-cartaaaiuti-italia_01_01_2024-al-31_12_2027.pdf)).

I progetti non possono riguardare operazioni puramente finanziarie relative a spese che non comportano spese aggiuntive in conto capitale né attività operativa da parte dell'impresa (come compravendita di azioni pubbliche, altri titoli o qualsiasi altro tipo di prodotto finanziario, rifinanziamento dei prestiti dell'impresa), ivi inclusi i cambi di proprietà (ad esempio fusioni e acquisizioni).

La spesa sostenuta dal soggetto beneficiario, per la realizzazione del progetto di investimento, deve corrispondere ai seguenti requisiti generali:

1. essere chiaramente imputata al soggetto beneficiario e sostenute direttamente dallo stesso;
2. essere pertinente, ovvero direttamente e funzionalmente collegata alle attività previste dal progetto e congrua rispetto ad esse;
3. essere relativa ad operazioni localizzate nel territorio della Regione Toscana; tale aspetto dovrà risultare dai documenti di spesa che potranno essere richiesti in sede di controllo documentale e in loco da parte dell'Organismo Intermedio;

4. rispettare il “principio di cumulo” previsto al paragrafo del Bando 5.8;
5. essere sostenuta per la realizzazione degli investimenti ammissibili di cui al paragrafo 3 del presente Allegato;
6. corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti (uscita monetaria) dal soggetto beneficiario per la realizzazione di investimenti ammissibili ai sensi del Reg. (UE) 651/2014;
7. essere sostenuta nel periodo di ammissibilità del progetto come definito al paragrafo 5.2 del Bando ed alle seguenti condizioni:
  - a) l’obbligazione giuridica originaria alla base della spesa (contratto di servizi, lettera di incarico, o simile) è sorta dopo l’inizio del progetto;
  - b) il giustificativo di spesa relativo (fattura, notula o equipollente) è stato emesso all'interno del periodo di ammissibilità, come risultante dalla relativa data (ai fini del riconoscimento della spesa sono considerati ammissibili soltanto documenti aventi valore fiscale, con esclusione, ad esempio, di “fatture pro-forma”, “avvisi di notula”, “progetti di notula” o simili);
  - c) il pagamento relativo è stato eseguito (data della valuta beneficiario) all'interno del periodo di ammissibilità.
  - d) nel caso di leasing finanziario è necessario che il beneficiario eserciti, anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo e che il riscatto del bene da parte del beneficiario avvenga entro il 31 dicembre 2029.
8. rispettare il “principio della contabilità separata” di cui al successivo paragrafo 2.2.1;
9. essere legittima, ovvero sostenuta nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità, nonché dei regolamenti di contabilità del beneficiario;
10. rispettare le modalità di pagamento ammissibili;
11. non comportare elementi di collusione fra acquirente e fornitore (compresi i casi di esclusione dettagliati al paragrafo 4 “Spese escluse”);
12. essere sostenute ai prezzi e alle condizioni di mercato (salvo casistiche previste dal Reg UE n. 1060/2021 art.67);
13. le spese relative all'acquisto di servizi in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA da determinarsi applicando il tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art 110 c. 9 del TUIR ed applicato nel giorno di effettivo pagamento;

La documentazione di spesa deve essere presentata all'Organismo Intermedio qualora richiesta durante lo svolgimento di controlli amministrativi.

## 2.2 Principi e modalità operative generali

### 2.2.1 Contabilità separata

Ai sensi dell'art. 74 del Regolamento UE n. 1060/2021, ai beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti è **richiesto di mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto di investimneto.**

In entrambi i casi — sistema di contabilità separata o codificazione contabile adeguata — il sistema contabile del Beneficiario deve essere ispirato al criterio della massima trasparenza, consentendo di ottenere l’estratto analitico di tutte le transazioni oggetto dell’intervento cofinanziato, con puntuali richiami che rendano agevole e rapido il riscontro fra la contabilità generale e la contabilità relativa al progetto di investimento, nonché fra questa e le prove documentali.

Alla luce di quanto sopra esposto, **i pagamenti riferiti ai costi di progetto dovranno obbligatoriamente essere effettuati con transazioni separate rispetto ad altri pagamenti non afferenti a costi del progetto, pena la non ammissibilità dei relativi costi.** I pagamenti, inoltre, dovranno contenere nell'oggetto un riferimento esplicito ai giustificativi di spesa imputati al progetto.

Sono ammesse eccezioni alla suddetta disposizione esclusivamente se debitamente motivate e riconducibili al caso di pagamenti effettuati da imprese ed enti con tesorerie centralizzate o da società capogruppo operanti con modalità analoghe per conto di proprie controllate o collegate. Sono, inoltre, ammesse eccezioni nel caso di fornitori abituali del soggetto beneficiario sulla base di rapporti commerciali documentati, purché in sede di controllo amministrativo in loco siano fornite informazioni appropriate che permettano di riconciliare in modo univoco ed inequivocabile i pagamenti effettuati in relazione agli interventi oggetto di contributo.

Nei casi eccezionali di cui sopra, il beneficiario dovrà conservare, oltre alla documentazione richiesta per la tipologia di spesa ammessa a contributo, anche:

- Copia del mandato di pagamento alla tesoreria o banca interna, opportunamente quietanzato;
- *Dichiarazione, resa in forma libera del responsabile amministrativo, attestante l'elenco delle spese imputate all'operazione CUP ... (ins codice CUP) incluse nei pagamenti cumulativi.*

Nel caso di rapporti commerciali abituali, invece, che comportino fatturazioni periodiche cumulative riferite anche a costi non oggetto di agevolazione ed estranei al progetto finanziato, si dovranno fornire i documenti di spesa e di pagamento aggiuntivi ritenuti di volta in volta necessari da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di riconciliazione univoca dei pagamenti.

### **2.2.2 Modalità di pagamento ammissibili**

La forma di pagamento ammissibile ordinaria è il **bonifico bancario** o con altro strumento bancario di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, **con esplicita e chiara indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce.** Pagamenti non chiaramente ed univocamente riconducibili alle spese di progetto ed ai relativi giustificativi di spesa non sono considerati ammissibili ed il relativo costo sarà giudicato "non ammissibile" a contributo.

Non sono ammissibili eventuali spese il cui regolamento sia giustificato mediante pagamento in contanti o **altre forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità**, né spese il cui regolamento avvenga mediante compensazione reciproca di crediti/debiti.

Sono considerati compatibili con le modalità di pagamento sopra evidenziate i pagamenti effettuati a mezzo **ricevuta bancaria (ri.ba), assegno non trasferibile, assegno circolare e carta di credito aziendale.**

Nel caso di eventuali pagamenti effettuati a mezzo assegno bancario, ai fini di garantire i requisiti di tracciabilità e diretta imputazione al progetto come sopra richiamati, l'effettività della spesa dovrà essere documentata esibendo la seguente documentazione:

- copia conforme della "figlia" dell'assegno bancario non trasferibile;
- copia conforme dell'estratto conto periodico ufficiale rilasciato dalla banca di riferimento con evidenza dell'avvenuto addebito dell'assegno;
- dichiarazione liberatoria del fornitore attestante che il pagamento dello specifico giustificativo di spesa è avvenuto mediante l'assegno n..... tratto sulla banca XY.

Nel caso di pagamenti effettuati a mezzo carta di credito aziendale, l'effettività della spesa dovrà essere documentata esibendo la seguente documentazione:

- copia conforme dell'estratto conto periodico della carta di credito da cui risulti il dettaglio dei movimenti, ivi incluso quello riferito alla spesa o alle spese imputate al progetto;
- copia conforme dell'estratto conto periodico ufficiale rilasciato dalla banca di riferimento con evidenza dell'avvenuto addebito del saldo mensile della carta di credito aziendale sul conto corrente dell'impresa beneficiaria;
- dichiarazione liberatoria del fornitore attestante che il pagamento dello specifico giustificativo di spesa è avvenuto mediante carta di credito in data.....

**Ai fini della verifica di effettività della spesa sostenuta con l'utilizzo di carte di credito aziendali e dell'ammissione a contributo della stessa fa fede la data valuta di addebito del saldo periodico della carta di credito aziendale sul conto corrente bancario di appoggio.**

Qualora in sede di controllo amministrativo in loco siano presentate fatture aventi ad oggetto spese solo parzialmente ammissibili, è valido un pagamento parziale delle stesse riferito alle sole spese ammissibili, purché questo sia integrato da una quietanza specifica rilasciata dal fornitore che chiarisca in modo puntuale ed inequivocabile quali siano le spese evidenziate in fattura che sono state realmente ed effettivamente pagate, fermo restando la necessità di integrale e prioritaria quietanza della componente fiscale, se presente.

Ai fini dell'ammissibilità a contributo tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente da parte del soggetto beneficiario e direttamente nei confronti del fornitore.

**Alla luce di quanto sopra, ne consegue che per la giustificazione delle spese debba essere fornita in fase di controllo amministrativo in loco documentazione adeguata a permettere l'inequivocabile riconciliazione della spesa sostenuta con il relativo pagamento.**

### **2.2.3 Annullamento dei documenti di spesa e CUP**

Fatto salvo quanto disciplinato da specifica normativa per le fatturazioni elettroniche, tutte le fatture e gli altri documenti di spesa rendicontati devono essere esibiti in **copia conforme all'originale** e devono essere annullati mediante apposizione di un timbro recante la dicitura:

<i>INDICARE PROGRAMMA/PIANO DI RIFERIMENTO</i>
<i>Bando .....</i>
<b>AZIONE/MISURA</b> - operazione CUP.....
<i>Spesa di Euro .....</i>
<b>l'importo da indicare corrisponde alla quota che si intende imputare al progetto per il singolo giustificativo di spesa</b>

Nel caso di **titoli di spesa nativamente digitali o di fatture elettroniche** emesse ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di fatture della P.A., il timbro deve essere sostituito, in sede di emissione del titolo di spesa, da apposita dicitura analoga al modello sopra riportato, da inserire nel campo "note" oppure direttamente nell'oggetto della fattura.

Laddove ciò non sia possibile (fatture in cui è già stato apposto un precedente codice cup, fatture emesse successivamente alla domanda di accantonamento ma prima della concessione e fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), il soggetto beneficiario ha due opzioni alternative:

1. deve allegare alla fattura una dichiarazione in cui riportare tutti i dati contenuti nel timbro di annullamento, compreso il codice CUP;
2. deve conservare, ed esibire in sede di controllo amministrativo in loco, una specifica dichiarazione comprendente l'elenco dei giustificativi di spesa privi della formula di annullamento suddetta con i relativi importi imputati al progetto.

Tutti i costi oggetto di contributo devono essere sostenuti da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente e nel rispetto dei degli eventuali regolamenti di contabilità del beneficiario.

### **2.2.4 Stabile organizzazione e spese immateriali**

Le spese immateriali sono ammissibili solo in presenza di una stabile organizzazione del beneficiario nel territorio toscano.

Per stabile organizzazione si intende un'unità locale/sede localizzata nel territorio toscano in cui operano fisicamente, nell'esercizio precedente la domanda di agevolazione, per almeno 6 mesi uno o più soci o amministratori o il titolare dell'impresa o il coniuge o il congiunto del titolare in un'impresa familiare o almeno un dipendente del soggetto beneficiario e in cui l'immobile sede dell'esercizio dell'attività è di proprietà o è detenuto in base ad un contratto registrato avente durata minima pari al periodo di stabilità indicato nel bando.

La presenza fisica per il periodo in considerazione nell'unità locale sede toscana dei soci/amministratori o titolari (o congiunti o coniuge di questi in un'impresa familiare) è dimostrata dalla residenza nel territorio toscano di questi ultimi risultante dalla visura (storica) del beneficiario.

La presenza di dipendenti nel territorio toscano per il periodo in considerazione è dimostrata dall'iscrizione previdenziale degli stessi alla sede territoriale toscana

In assenza di dipendenti/ soci /amministratori o titolari (o congiunti o coniuge di questi in un'impresa familiare) operanti fisicamente nella sede/unità locale toscana per il periodo sopra indicato, la stabile organizzazione può altresì essere dimostrata dal beneficiario dando prova contabile del raggiungimento del lotto minimo del portafoglio clienti o fornitori aventi sede o unità locale in toscana, fermo restando la presenza al momento dell'erogazione dell'agevolazione di una unità locale/sede in proprietà o detenuta a seguito di regolare contratto registrato avente durata come sopra indicata.

Il lotto minimo è misurato con riferimento all'esercizio precedente la presentazione della domanda ed è pari in termini numerici ad almeno il 33% da clienti e/o fornitori che sono almeno pari in valore assoluto a 10 nominativi per categoria (clienti o fornitori) e che costituiscono in termini di volumi espressi in Euro almeno il 33% dei volumi complessivi delle vendite o degli acquisti, per un importo minimo in assoluto per categoria pari almeno al doppio dell'investimento per il quale è richiesto il contributo.

Nel caso di imprese di nuovo insediamento (non presenti per almeno 12 mesi nel territorio toscano nell'esercizio precedente la domanda) la verifica della stabile organizzazione viene effettuata in sede di controllo in loco ex post, con riferimento all'annualità successiva a quella in cui è erogato a saldo il contributo, fermo restando al momento dell'erogazione (anche in anticipo) dell'immobile sede dell'attività in toscana in proprietà o detenuto a seguito di contratto regolarmente registrato avente durata minima come sopra definita.

### 3. Progetti ammissibili - Categorie di investimenti ammissibili

Le tipologie di investimenti ammissibili sono quelle previste nei successivi paragrafi 3.1 e 3.2 e elencate nella tabella che segue.

Ai fini dell'effettiva ammissione a contributo dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari per la realizzazione degli investimenti, è necessario che siano rispettati i limiti di spesa di cui alla tabella seguente:

<b>CATEGORIA DI COSTO</b> (da imputarsi in riferimento alla normativa applicata in funzione della natura dell'attività agevolata)	<b>MASSIMALE AMMESSO</b> (percentuale di costo ammissibile, rispetto al costo totale/subtotale del progetto, ai sensi della normativa applicata)	<b>BASE DI RIFERIMENTO</b>
<b>Spese relative a beni materiali quali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• impianti</li> <li>• macchinari e attrezzature</li> <li>• altri beni mobili (mezzi di tra-</li> </ul>		Costo totale del progetto (all'ammissione e all'erogazione)

<b>sporto e altri)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>fabbricati strumentali (solo manutenzione straordinaria)</b></li> </ul>	Non possono superare complessivamente il 30% del costo totale del progetto	
<b>Spese relative a beni immateriali quali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>diritti di brevetto</b></li> <li>• <b>licenze</b></li> </ul>		Costo totale del progetto (all'ammissione e all'erogazione)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>knowhow o altre forme di proprietà intellettuale</b></li> </ul>	Nel limite del 10% del costo totale del progetto	

Tutti i beni oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati e risultare nell'attivo patrimoniale del beneficiario per almeno tre anni.

### 3.1 Progetti di investimento in beni materiali

Sono ammessi progetti di investimento in beni materiali **nuovi** per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e altri beni mobili (mezzi di trasporto e altri) e fabbricati strumentali (interventi edilizi di manutenzione straordinaria e relativa progettazione).

Solo nel caso di acquisto di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato sono ammessi beni materiali usati.

Le spese relative agli investimenti di cui sopra possono essere ammesse in base alla natura dell'attività e alla relativa normativa di riferimento:

- a) per la quota di costo imputabile (quali canoni di leasing finanziario) al progetto e limitatamente al periodo di realizzazione dello stesso;
- b) per il loro costo di acquisizione ai prezzi di mercato negli altri casi.

Nel caso di acquisizione di beni usati occorre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;
- il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo, attestato da un perito tecnico;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestate da un perito tecnico.

Nel caso in cui l'acquisizione dei beni avvenga attraverso un contratto di leasing, il costo imputabile al Progetto è costituito dalla sola quota capitale dei canoni versati. È escluso il maxicanone iniziale e finale. La locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento solo se rispetta le seguenti condizioni:

- 1) il beneficiario è l'utilizzatore del bene;
- 2) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente sono comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente;
- 3) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedano una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene;

4) Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;

5) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria (lease-back) sono spese ammissibili ai sensi dei punti da 1) a 4) mentre i costi di acquisto del bene non sono ammissibili;

6) il beneficiario locatario deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto di leasing;

7) il riscatto deve avvenire entro il 31 dicembre 2029;

#### RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

1) evidenza dell'avvenuta iscrizione dei costi nel libro dei beni ammortizzabili;

2) Inoltre, in caso di beni di nuova acquisizione interamente imputati al progetto:

- dichiarazione sullo stato di famiglia (coniugi, parenti e affini maggiorenni entro il secondo grado) resa dai soci e amministratori dell'impresa beneficiaria;

- fatture d'acquisto; nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia;

- giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario o, in caso di beneficiario pubblico, mandati di pagamento quietanzati.

3) Inoltre nel caso di interventi edilizi:

- contratto o documento equipollente stipulato con l'impresa affidataria dei lavori edilizi;

- idonea documentazione edilizia riferita all'Ente territorialmente competente attestante il rispetto delle vigenti disposizioni edilizie ed urbanistiche nella realizzazione dei lavori;

- documentazione attestante la regolarità edilizia ed urbanistica dei lavori eseguiti;

- planimetria che evidenzia le opere realizzate ed il *layout* degli eventuali beni oggetto del programma di investimento;

- relazione tecnica illustrativa delle opere;

- evidenza dell'avvenuta iscrizione dei costi nel libro dei beni ammortizzabili;

4) Inoltre nel caso di acquisto di beni usati:

- dichiarazione del venditore attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni non abbia beneficiato di un contributo pubblico;

- attestazione di un perito tecnico che il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo;

- attestazione di un perito tecnico che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti;

- dichiarazione semplice attestante che lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;

5) Inoltre, in caso di beni acquisiti con locazione finanziaria (leasing):

- relazione del responsabile di progetto circa la convenienza economica del metodo scelto per l'acquisizione dei beni;

- contratto di leasing;
- fatture o documenti probatori equivalenti relativi ai canoni pagati;
- giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario (per un ulteriore riscontro dei documenti da fornire in relazione alle diverse modalità di pagamento ammesse, si veda indietro al paragrafo "Modalità di pagamento ammissibili").
- piano di ammortamento.

### **3.1.1 Spese per impianti e fabbricati strumentali**

#### **Spese per acquisto di impianti**

Sono ammissibili i costi degli impianti localizzati sul territorio toscano comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio installazione, collaudo, ecc.).

#### **Spese per interventi edilizi di manutenzione straordinaria su fabbricati strumentali**

Ai fini dell'ammissione a contributo, i costi relativi alla realizzazione di opere murarie devono essere in regola con la vigente disciplina edilizia ed urbanistica, come risultante da idonea documentazione amministrativa.

Sono finanziabili gli interventi, aventi ad oggetto fabbricati strumentali, localizzati sul territorio toscano, qualificabili come manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed ampliamento ai sensi della vigente legislazione edilizia ed urbanistica; sono, altresì, ammissibili gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di adozione di misure antisismiche come definiti alla specifica legislazione di settore.

Non sono ammessi progetti riguardanti interventi di ristrutturazione di immobili finalizzati alla vendita o alla locazione a terzi.

Gli interventi di cui sopra sono ammessi **nei limiti del 30% del costo totale del progetto**.

In ogni caso, gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti di notevole portata (riguardanti una superficie dell'edificio superiore al 25% oppure una percentuale del valore dell'edificio, terreno escluso, superiore al 25%) sono ammissibili solo se conformi agli standard energetici nazionali definiti dalla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (2018/844/UE).

Sono ammessi i costi relativi a spese tecniche sostenute per la realizzazione degli interventi edilizi ammissibili inclusi nel progetto (sono inclusi nei costi ammissibili, a titolo di esempio, i costi di progettazione, direzione lavori, contabilità, redazione dei piani per la sicurezza, indagini preliminari resisi necessari per la realizzazione degli interventi sugli immobili ammessi a finanziamento con il Bando).

I costi per spese tecniche sono complessivamente ammissibili a finanziamento nel limite del 10% dell'investimento ammissibile appartenente alla categoria "fabbricati strumentali-manutenzione straordinaria".

L'effettiva ammissione a contributo è subordinata alla registrazione dei costi nel libro dei beni ammortizzabili ai sensi della vigente disciplina civilistica e dei principi contabili OIC.

### **3.1.2 Spese per macchinari, strumenti e attrezzature**

I costi relativi a strumenti e attrezzature sono ammissibili a condizione che gli stessi siano installati presso l'unità operativa localizzata sul territorio regionale toscano nella quale si svolge il progetto.

I costi relativi a macchinari, strumenti e attrezzature possono essere comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio trasporto, consegna, installazione, collaudo, ecc.) a condizione che gli stessi siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa in cui viene realizzato il Progetto.

### 3.1.3 Spese per altri beni mobili (mezzi di trasporto e altri)

Sono da considerarsi ammissibili nell'ambito di tale categoria, i mezzi di trasporto e altri beni mobili quali arredi, dotazioni di ufficio, mobili e macchine da ufficio, purché strettamente necessari al ciclo di produzione dell'attività economica (ATECO) ammessa alle agevolazioni, adeguatamente dimensionati rispetto alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità locale oggetto di intervento.

Relativamente ai mezzi di trasporto sono ammissibili solo i mezzi in possesso del requisito "nuovo di fabbrica" e a basse emissioni, per il trasporto via terra e via mare di merci e persone, iscritti nelle matricole e nei registri degli uffici competenti.

Di seguito le condizioni di ammissibilità:

<b>Automobili per il trasporto di persone</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emissioni dirette per singolo veicolo <math>\leq 115</math> g CO<sub>2</sub>/km in base alla procedura mondiale di prova per i veicoli leggeri (WLTP)<sup>1</sup>. Per i veicoli prodotti prima del 1° settembre 2019, al calcolo delle emissioni si applica un fattore di conversione dalla procedura del nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) alla procedura mondiale di prova per i veicoli leggeri (WLTP) pari a 1,21.</li> <li>Il veicolo deve essere principalmente adibito ad uso professionale e non personale.</li> </ul>																														
<b>Furgoni/veicoli commerciali leggeri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emissioni dirette per singolo veicolo <math>\leq 182</math>g CO<sub>2</sub>/km in base alla procedura mondiale di prova per i veicoli leggeri (WLTP). Per i veicoli prodotti prima del 1° settembre 2019, al calcolo delle emissioni si applica un fattore di conversione dalla procedura del nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) alla procedura mondiale di prova per i veicoli leggeri (WLTP) pari a 1,24.</li> <li>Il veicolo deve essere principalmente adibito ad uso professionale e non personale.</li> </ul>																														
<b>Veicoli della categoria L (veicoli a 2 e 3 ruote e quadricicli)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veicoli a zero emissioni dirette.</li> </ul>																														
<b>Camion/veicoli pesanti (HDV)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le emissioni dirette dei veicoli pesanti dei gruppi 4, 5, 9 e 10 devono essere inferiori al rispettivo valore di riferimento secondo lo strumento VECTO (calcolo del consumo di energia dei veicoli)<sup>2</sup> quale riportato nei documenti di immatricolazione (Certificato di conformità):</li> </ul> <table border="1" data-bbox="481 1115 1401 1630"> <thead> <tr> <th>Descrizione del gruppo</th> <th>Gruppo di appartenenza del veicolo</th> <th>Sottogruppo di appartenenza del veicolo*</th> <th>Valore di riferimento CO<sub>2</sub> [g/tkm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3"><b>Rigidi, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) &gt; 16 t</b></td> <td rowspan="3">4</td> <td>4-UD</td> <td>307.23</td> </tr> <tr> <td>4-RD</td> <td>197.16</td> </tr> <tr> <td>4-LH</td> <td>105.96</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><b>Trattori stradali, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) &gt; 16 t</b></td> <td rowspan="2">5</td> <td>5-RD</td> <td>84.00</td> </tr> <tr> <td>5-LH</td> <td>56.60</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><b>Rigidi, assi 6x2</b></td> <td rowspan="2">9</td> <td>9-RD</td> <td>110.98</td> </tr> <tr> <td>9-LH</td> <td>65.16</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><b>Trattori stradali, assi 6x2</b></td> <td rowspan="2">10</td> <td>10-RD</td> <td>83.26</td> </tr> <tr> <td>10-LH</td> <td>58.26</td> </tr> </tbody> </table> <p>* UD = Consegne urbane (Urban delivery), RD = Consegne regionali (Regional delivery), LH = Consegne a lungo raggio (Long haul)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gli altri veicoli pesanti saranno considerati ammissibili.</li> <li>Tutti i veicolo pesanti devono essere rispondenti allo standard Euro VI fanno eccezione quelli adibiti alla raccolta dei rifiuti, per i quali il requisito minimo è rappresentato dallo standard Euro V.</li> <li>I veicoli destinati al trasporto di combustibili fossili ovvero di miscele composte da combustibili fossili e alternativi non sono ammissibili.</li> </ul>	Descrizione del gruppo	Gruppo di appartenenza del veicolo	Sottogruppo di appartenenza del veicolo*	Valore di riferimento CO <sub>2</sub> [g/tkm]	<b>Rigidi, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) &gt; 16 t</b>	4	4-UD	307.23	4-RD	197.16	4-LH	105.96	<b>Trattori stradali, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) &gt; 16 t</b>	5	5-RD	84.00	5-LH	56.60	<b>Rigidi, assi 6x2</b>	9	9-RD	110.98	9-LH	65.16	<b>Trattori stradali, assi 6x2</b>	10	10-RD	83.26	10-LH	58.26
Descrizione del gruppo	Gruppo di appartenenza del veicolo	Sottogruppo di appartenenza del veicolo*	Valore di riferimento CO <sub>2</sub> [g/tkm]																												
<b>Rigidi, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) &gt; 16 t</b>	4	4-UD	307.23																												
		4-RD	197.16																												
		4-LH	105.96																												
<b>Trattori stradali, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) &gt; 16 t</b>	5	5-RD	84.00																												
		5-LH	56.60																												
<b>Rigidi, assi 6x2</b>	9	9-RD	110.98																												
		9-LH	65.16																												
<b>Trattori stradali, assi 6x2</b>	10	10-RD	83.26																												
		10-LH	58.26																												

1 I veicoli con emissioni dirette  $\leq 115$  g CO<sub>2</sub>/km comprendono anche quelli completamente elettrici a zero emissioni dirette.

2 [Vehicle Energy Consumption calculation Tool - VECTO \(Strumento per il calcolo del consumo di energia dei veicoli\)](#) | [Azione per il clima \(europa.eu\)](#)

Sono ammessi i rimorchi solo se connessi all'acquisto dei veicoli rientranti nella tabella di cui sopra.

Il beneficiario è tenuto a conservare e archiviare le attestazioni delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei singoli mezzi sulla base delle emissioni di CO<sub>2</sub> documentate al momento dell'immatricolazione del veicolo, ove tale dato sia disponibile.

### **3.2 Progetti di investimento in beni immateriali: spese per brevetti, know-how altre forme di proprietà intellettuale**

Sono ammessi progetti di investimento in beni immateriali quali diritti di brevetto, licenze, knowhow e altre forme di proprietà intellettuale, purché tali beni rispettino le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) sono considerati ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

Le spese relative a beni immateriali sono ammesse per il loro costo di acquisizione.

Le spese per knowhow o altre forme di proprietà intellettuale sono ammissibili nel limite del 10% del costo totale del progetto.

I beni immateriali ammortizzabili sono di norma ammissibili nei limiti dei rispettivi costi di ammortamento calcolati ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR) e s.m.i.

Sono altresì ammissibili i corrispettivi periodici effettivamente pagati a fronte di contratti di licenza d'uso stipulati per beni immateriali impiegati esclusivamente nelle attività di progetto.

Il criterio di scelta per le modalità di acquisizione dei beni deve tener conto del principio di economicità.

L'ammissibilità delle spese è condizionata alla diretta attinenza dei beni oggetto di finanziamento con la realizzazione del Progetto, la quale deve essere evidenziata in modo dettagliato.

Sono invece interamente ammissibili le spese connesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale in favore del Beneficiario ed in particolare:

1. tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
2. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
3. i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

#### **RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:**

1) fatture, notule o documenti di equivalente valore probatorio con esplicita descrizione della prestazione eseguita in riferimento al progetto finanziato e dettaglio. Nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia.

2) giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario.

3) Dichiarazione sullo stato di famiglia (coniugi, parenti e affini maggiorenni entro il secondo grado) resa dai soci e amministratori dell'impresa beneficiaria.

#### **4. Spese escluse**

In nessun caso possono essere ammesse a contributo:

- le spese a sostegno di una delocalizzazione;
- le spese che non rispondono ai criteri generali di ammissibilità di cui al paragrafo 2.1;
- le spese che, in sede di controllo amministrativo in loco, non risultino giustificate dai documenti di dettaglio riportati dalla sezione 3 "Documenti da conservare per la giustificazione delle spese";
- le spese che risultino parzialmente quietanzate in sede di controllo amministrativo in loco;
- le spese per l'acquisto di attivi materiali o immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o coniugi/parenti/affini degli stessi entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali o immateriali sono di proprietà di società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria, o i loro coniugi/parenti/affini entro il secondo grado, le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
- le spese sostenute da soggetti privi di stabile organizzazione come definite nel presente bando;
- le spese relative all'avviamento nel caso di acquisto di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato.